

**ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE**

**ADUNANZA DEL** 23 dicembre 1980

N. 10 dell'O. d. G.

N. 41 Reg. deliberazioni

**OGGETTO:** Legge regionale "Norme di attuazione dell'art. 5 - VI comma - della L.R. 12.5.1980, n. 43".

L'anno millenovecento ttanta il giorno ventitre del mese di dicembre  
alle ore 10,00, in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta  
pubblica si é riunito il

**CONSIGLIO REGIONALE**

sotto la presidenza del Sig. Prof. Luigi Tarricone  
vice presidenti i sigg. Giuseppe Conte - Antonio Somma  
consiglieri segretari i sigg. Prof. Domenico Bellifemine- Ing. Emanuele Capozza  
e con l'assistenza:

- del Coordinatore del Settore della Segreteria del Consiglio Dott. Eraldo Panunzio
- del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione Dott. Renato Guaccero

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) AFFATATO Giuseppe	h		26) MARROCCOLI Tommaso	h	
2) ANNESE Mario	h		27) MARTELLOTTA Giuseppe	h	
3) APRILE Brizio Leonardo	h		28) MONFREDI Angelo	h	
4) AUGELLI Raffaele	h		29) MOREA Leonardo	h	
5) BELLIFEMINE Domenico	h		30) NOTARNICOLA Vito	h	
6) BELLOMO Michele	h		31) PIACQUADIO Antonio	h	
7) BINETTI Vincenzo	h		32) PICCIGALLO Benito	h	
8) BORGIA Francesco	h		33) PICCOLO Francesco	h	
9) BORTONE Giorgio	h		34) QUARTA Nicola	h	
10) CALVARIO Pasquale	h		35) RICCIATO Antonio	h	
11) CAPOZZA Emanuele	h		36) RIZZO Marcello	h	
12) CARAMIA Giuseppina	h		37) ROMANO Domenico	h	
13) CARELLA Domenico	h		38) ROSSI Angelo	h	
14) CASSANO Michele	h		39) SALA Paolo	h	
15) CASTELLANETA Giuseppe	h		40) SILVESTRI Francesco	h	
16) CIOCIA Graziano	h		41) SINISI Rachele	h	h
17) CIUFFREDA Pasquale	h		42) SOMMA Antonio	h	
18) COLASANTO Giuseppe	h		43) SORICE Vincenzo	h	
19) COLONNA Giuseppe	h		44) TARRICONE Luigi	h	
20) CONTE Giuseppe	h		45) TRAVERSA Roberto	h	
21) CONVERTINO Cosimo	h		46) TRISORIO LIUZZI G.ro	h	
22) DELL'AQUILA Antonio	h		47) TROCCOLI Francesco	h	
23) DI GIUSEPPE Cosimo	h		48) VENTURA Antonio	h	
24) FITTO Salvatore	h		49) VESSIA Onofrio	h	
25) FORTUNATO Loris	h		50) ZINGRILLO Giuseppe	h	

A relazione del sig. Vice Presidente di turno, cons. Somma (si è allontanato il Presidente Tarricone), il quale informa l'Assemblea che decimo argomento iscritto all'ordine del giorno è il disegno di legge "Norme di attuazione dell'art. 5 - VI comma - della L.R. 12.5.1980, n. 43".

Dà la parola al relatore, cons. Rizzo, Presidente della II Commissione consiliare permanente.

- Omissis -

Il Presidente avverte l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione del disegno di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- Omissis -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente avverte l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione del disegno di legge nel suo complesso.

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione al disegno di legge;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli:

A maggioranza di voti, con l'astensione dei Gruppi PCI e MSI e del Consigliere Bellifemine (è assente dall'Aula al momento del voto il Consigliere Calvario), espressi ed accertati per alzata di mano,

#### DELIBERA

di approvare, così come approva, il disegno di legge "Norme di attuazione dell'art. 5 - VI comma - della L.R. 12.5.1980, n. 43", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

Il Presidente della II Commissione Rizzo chiede, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto che il provvedimento venga dichiarato urgente. Posta ai voti, la richiesta è approvata all'unanimità.

#### IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Somma)

F.to (Capozza-Bellifemine)

LEGGE REGIONALE

"Norme di attuazione dell'art. 5 - VI comma - della L.R. 12.5.1980, n. 43".

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

Il personale in possesso dei requisiti di cui al VI comma dell'art. 5 della L.R. 12.5.1980, n. 43, a domanda, è inquadrato nel ruolo regionale secondo le norme di cui agli articoli che seguono, a condizione che:

- a) abbia superato gli accertamenti di idoneità di cui agli articoli seguenti;
- b) sia in possesso dei requisiti di legge per l'accesso al pubblico impiego.

(Approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PCI e MSI e del consigliere Bellifemine - è assente dall'Aula il Consigliere Calvario)

Art. 2

Ha altresì diritto all'inquadramento, alle condizioni espresse nel precedente articolo, il personale assunto dalla Amministrazione regionale ai sensi dell'VIII comma dell'art. 5 della L.R. 12.5.1980, n. 43.

(Approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PCI e MSI e del Consigliere Bellifemine - è assente dall'Aula il Consigliere Calvario)

Art. 3

La domanda di inquadramento, indirizzata al Presidente della Giunta regionale, dovrà essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

(Approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PCI e MSI e del Consigliere Bellifemine - è assente dall'Aula il Consigliere Calvario)

Art. 4

L'inquadramento avverrà nel V livello di cui alla L.R. 13.3.1980 n. 16, per il personale assunto quale operatore educativo culturale.

L'inquadramento decorrerà dall'1 giugno 1980 per il personale di cui all'art. 1, e dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per il personale di cui all'art. 2.

Fino a tale data il personale di cui agli artt. 1 e 2 continua ad essere utilizzato dalla Regione con lo stesso trattamento economico provvisorio in godimento.

Allo scopo di non creare soluzione di continuità nell'espletamento dei compiti istituzionali la Giunta regionale, nelle more dell'entrata in vigore della presente legge, è autorizzata all'adozione degli atti relativi al mantenimento in servizio degli operatori dall'1.1.1981.

(Approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PCI e MSI e del Consigliere Bellifemine - è assente dall'Aula il Consigliere Calvario)

#### Art. 5

Gli accertamenti di idoneità consisteranno in un esame orale concernente le seguenti materie:

- nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo;
- nozioni di diritto regionale;
- nozioni di sociologia, psicologia e pedagogia sociale;
- tecniche e problematiche dell'educazione permanente e della istruzione ricorrente;
- tecniche di animazione con particolare riguardo agli aspetti psico-sociali e pedagogici.

(Approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PCI e MSI e del Consigliere Bellifemine - è assente dall'Aula il Consigliere Calvario)

#### Art. 6

L'idoneità sarà accertata da una Commissione così composta:

- Presidente della Giunta o suo delegato - Presidente
- due esperti estranei all'Amministrazione regionale - componenti
- tre rappresentanti sindacali designati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore degli Enti locali - componenti
- funzionario dell'Assessorato alla P.I. del VII livello di cui alla L.R. 25.3.1974, n. 18 - componente
- funzionario dell'assessorato alla Cultura del VII livello di cui alla L.R. 25.3.1974, n. 18 - componente
- funzionario del Settore Personale del VII livello - componente
- funzionario del Settore personale - Segretario.

I componenti ed il segretario sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Le prove di idoneità saranno avviate entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

(Approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PCI e MSI e del Consigliere Bellifemine - è assente dall'Aula il Consigliere Calvario)

#### Art. 7

Per effetto della presente legge, la dotazione organica del ruolo unico regionale, fissata nella Tabella "D" dell'art. 51 della L.R. 13 marzo 1980, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, viene aumentata di 733 unità del V livello in conformità di quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 12.5.1980, n. 43.

(Approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PCI e MSI e del Consigliere Bellifemine - è assente dall'Aula il Consigliere Calvario)

Art. 8

Al personale inquadrato ai sensi della presente legge, oltre ai benefici di cui al precedente art. 4, verrà riconosciuta una anzianità, ai soli fini economici, dalla data di inizio del servizio alle dipendenze della Regione.

(Approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PCI e MSI e del Consigliere Bellifemine - è assente dall'Aula il Consigliere Calvario)

Art. 9

L'onere presunto di L. 3.600.000.000 riveniente dall'applicazione della presente legge farà capo al Cap. 00302 del bilancio di previsione 1981 e successivi.

(Approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PCI e MSI e del Consigliere Bellifemine - è assente dall'Aula il Consigliere Calvario)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Somma)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Capozza-Bellifemine)